



Anche il capo di gabinetto deve farsi autorizzare per interventi pubblici: il caso Bartolozzi diventa un giallo

Descrizione

(Adnkronos) Un capo di gabinetto deve essere espressamente autorizzato prima di rilasciare interviste? Un tema che torna sotto i riflettori, dopo le parole sulla magistratura della capo di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, alla tv siciliana Telecolor. Esiste un Codice di comportamento del Personale del Ministero della Giustizia che dispone una serie di previsioni di obblighi di condotta ad integrazione del Dpr 62/2013 (rivolto anche ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche come i capi di gabinetto) e del Testo unico sul pubblico impiego (Tupì), che all'art. 54 1-bis contiene una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

Secondo il Codice di condotta ministeriale (articolo 13 comma 2), i rapporti istituzionali con i mezzi di informazione sono tenuti dal Ministro della giustizia e dal suo Ufficio Stampa, nonché dalle persone espressamente autorizzate. La regola vale anche per i capi gabinetto. In base al succitato Dpr sembrerebbe di sì. Ma va precisato che sullo stesso punto il Dpr è sostituito dall'articolo 2 commi 1 e 2 del Codice ministeriale con ulteriori disposizioni specifiche che ne precisano il perimetro. All'art. 2 comma 1 si legge: Le disposizioni del presente Codice si applicano al personale amministrativo, dirigente e delle aree funzionali, con contratto a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale amministrativo contrattualizzato e non, che presta servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, alle dipendenze del Ministero della giustizia, compreso il personale assunto a tempo determinato, rientrando nelle linee progettuali del Pnrr come declinate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'Amministrazione centrale e periferica nonché negli uffici giudiziari; e all'art. 2 comma 2 le disposizioni del Codice si estendono, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori esterni o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Insomma, dalle disposizioni sembrerebbe che Bartolozzi avrebbe dovuto essere autorizzata, e in effetti al ministero prassi comune farsi dare il via libera per eventuali interventi pubblici. Ma in questo caso che cosa è successo? Dal ministero della Giustizia non fanno sapere se Bartolozzi abbia

effettivamente chiesto lâ??autorizzazione e nemmeno se il ministro Nordio gliela abbia concessa. (di Roberta Lanzara)

â??

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Marzo 10, 2026

Autore

redazione

default watermark